

Accordo

tra

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara

e

L'Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Economia


L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, Via degli Armari n. 18 – 44121 Ferrara, Codice Fiscale 93072640381, rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Rollo

e

L'Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 – 44121 Ferrara, Codice Fiscale 80007370382, rappresentata dal Rettore Prof. Pasquale Nappi


visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consi-



gli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale



considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:

- l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale o specialistica;
- l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1 – Finalità dell'accordo

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza,



IL RETTORE
Prof. Pasquale Nappi

un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti del corso di laurea interclasse in "Economia" (classe L 18 – classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale – e della classe L 33 – classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e future eventuali modifiche, sempre se compatibili con la convenzione-quadro MIUR/CNDCEC;

b) i contenuti del corso di laurea magistrale interclasse in "Economia, mercati e management" (classe LM 56 – classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia – e della classe LM 77 – classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali)



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e future eventuali modifiche, sempre se compatibili con la convenzione-quadro MIUR/CNDCEC;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale.

Articolo 2 – Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in convenzione, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara si impegna a integrare, laddove non rispondente ai requisiti minimi, il corso di laurea interclasse in "Economia" (classe L 18 – classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale – e della classe L 33 – classe delle lauree in scienze economiche) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire – anche mediante l'utilizzo da parte dello Studente degli insegnamenti a scelta – almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara si impegna a garantire – nell'ambito del pro-



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

gramma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici — una specifica formazione sulle tematiche di area economico-aziendale previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010.

3. La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari della tabella di cui al comma primo del presente articolo, si impegna altresì a garantire — nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici — una specifica formazione sulle tematiche che completino gli argomenti previsti dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010.

4. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 3 – Contenuti dei corsi di laurea magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara si impegna a integrare, laddove non rispondente ai requisiti minimi, il corso di laurea magistrale interclasse in "Economia, mercati e management" (classe LM 56 – classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia – e della classe LM 77 – classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali)



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire – anche mediante l'utilizzo da parte dello Studente degli insegnamenti a scelta – almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Il percorso di studio, anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari esposti in tabella, deve comunque garantire – nell'ambito del programma degli insegnamenti attivati, in appositi moduli ovvero in seminari didattici – una specifica formazione sulle tematiche previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 27 gennaio 2010 che costituiscono argomenti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione dei conti.

3. Parte dei crediti di cui alla tabella esposta nel presente articolo 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli della tabella esposta nell'articolo 2. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 2 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero dei debiti formativi nelle medesime materie. La specifica formazione nelle tematiche previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

tabelle esposte nell'articolo 2 e nel presente articolo 3, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

4. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale, di cui all' art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche) in qualunque Ateneo italiano; o
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5 – Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali.

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale, di cui all' art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine territoriale indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara non determina la sospensione del tirocinio.

4. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimen-



IL RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

to della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 6 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo.

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, per i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale, un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito



RETTORE
(Prof. Pasquale Nappi)

dell'Unione Europea.

Ferrara, li 18 GEN. 2012



Prof. Pasquale Nappi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

(Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara)

Dott. Paolo Rollo



ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA

(Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ferrara)

Prof.ssa Caterina Colombo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
FACOLTÀ DI ECONOMIA



(Presidente della facoltà di Economia dell'Università di Ferrara)